



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Sentenza CS12/21

L'anno 2021, il giorno 5 del mese di novembre, in udienza telematica, la Corte Sportiva D'Appello composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Pres. Raffaele Potenza	Componente
Cons. Carlo Schilardi	Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel reclamo presentato dal sig. Bonfanti Massimo, quale Presidente legale rappresentante del Concorrente FUTURA SPORT SSD SRL (ALIAS FOO DRIVERS), avverso la decisione n. 36 del 17 ottobre 2021 dei Commissari Sportivi della prova ROTAX MAX Gara 3, svolta presso il Circuito di Jesolo.

FATTO

Oggetto dell'odierno giudizio è il reclamo proposto dal sig. Bonfanti Massimo, quale Presidente legale rappresentante del Concorrente FUTURA SPORT SSD SRL (ALIAS FOO DRIVERS), avverso la decisione n. 36 del 17 ottobre 2021 dei Commissari di Gara della prova ROTAX MAX Gara 3, svoltasi presso il Circuito di Jesolo.

Il reclamante sig. Bonfanti Massimo espone:

- che al termine delle gare del Campionato italiano "Monomarca ROTAX - Categoria Senior Max", il concorrente Foo Drivers con il pilota Andrea Giudice si laureava campione italiano, avendo totalizzato complessivi 158 punti, con la possibilità di partecipare al "Grand Final Rotax 11-18 dicembre 2021 in Bahrain;



- che dopo più di un'ora dal termine dell'ultima gara (ore 16.03), i Commissari Sportivi del circuito di Jesolo, alle ore 17.27, con decisione n. 36 applicavano nei confronti del conduttore n. 313 Andrea Giudice la penalità di 5 secondi a causa di "un comportamento scorretto avverso il Conduttore n. 305 tra la postazione nr. 4 e nr. 5 al giro 6";
- che tale sanzione determinava la discesa al secondo posto della classifica generale del concorrente, alle spalle del concorrente /conduttore Nicola Guerra.
- che il Team Manager della Foo Drivers, sig. Gianluigi Colombo, contestava la decisione dei Commissari Sportivi, sostenendo di aver verificato dalla Lap Chart e dal video della gara che nel giro n. 6 non vi era stato alcun tentativo di sorpasso del pilota Andrea Giudice nei confronti del conduttore Nicola Guerra; contestualmente il Team Manager preannunciava agli stessi Commissari l'intenzione di impugnare la decisione.

Il concorrente Foo Drivers, nella persona del sig. Bonfanti Massimo, chiede quindi, in via preliminare, l'immediata sospensione dell'esecuzione della decisione n. 36 resa in data in data 17 ottobre 2021 dai Commissari Sportivi e, nel merito, l'annullamento della stessa perché irregolare e infondata, con il conseguente ripristino della classifica acquisita all'esito della gara e assegnazione del ticket per la manifestazione Gran Final Rotax 2021.

Il reclamante chiede, inoltre, l'invio della documentazione a supporto della decisione gravata e del video della gara, con la conseguente acquisizione agli atti del giudizio e si è riservato di integrare il reclamo, con motivi aggiunti, al ricevimento della documentazione.

Il reclamo è stato inviato alla Procura Federale per quanto di interesse e alla segreteria Generale ACI ai sensi dell'art. 215 (ultimi due commi) del Regolamento Sportivo Nazionale che stabilisce che "*In sede di omologazione dei risultati della*



competizione ed in mancanza di appello, l'ACI, per accertati errori materiali, può riformare le classifiche riaprendo i termini per eventuali ricorsi in appello. Le decisioni possono essere oggetto di riforma da parte dell'ACI per i casi di manifesta irragionevolezza o contrarietà a norme sportive o per interesse generale della Federazione".

La Procura Federale si è costituita in giudizio con atto del 29 ottobre 2021 ed ha chiesto, in via pregiudiziale, che il reclamo sia dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 216 bis, lett. A) e degli artt. 37 e 44 del Regolamento Sportivo Karting e in subordine, nel merito, che venga rigettato perché infondato in fatto ed in diritto.

Con atto datato 2 novembre 2021 il reclamante FUTURA SPORT SSD SRL (ALIAS FOO DRIVERS) ha integrato i propri motivi di appello.

All'udienza odierna si è costituito il controinteressato sig. Nicola Guerra che, peraltro, aveva già confutato con e-mail datata 3 novembre 2021 quanto rappresentato dal ricorrente nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.

DIRITTO

1.- Il Collegio esprime l'avviso che la causa possa essere assunta in decisione senza l'assunzione di ulteriori elementi istruttori, ivi compreso le prove testimoniali proposte da entrambe le parti e ritiene, altresì, di doversi esprimere in via pregiudiziale in ordine alla richiesta di declaratoria d'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 216 bis, lett. A) e degli artt. 37 e 44 del Regolamento Sportivo Karting avanzata dalla Procura Federale e dal controinteressato.

2.- Il Collegio prende atto:



-che l'articolo 216 bis del RSN 2020, applicabile nel caso di specie, così recita: "Anche ai sensi del Codice FIA, le sanzioni dello 'Stop and go' o 'Drive through' e le penalità in tempo espressamente definite nei RDS sono inappellabili";

- che l'articolo 37 del Regolamento sportivo di settore Karting (RDSSK), anch'esso applicabile nel caso di specie, dispone che non sono ammessi reclami e/o appelli avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, Giudice unico, Giudice di merito e Giudice di fatto, relativamente alle penalità in tempo inflitte, ricadenti nel RDSSK, articolo 216 bis RSN lettera A, articolo 44 RDSSK e quanto previsto dal codice FIA (Code);

-che l'articolo 44 del RDSSK, fermo restando quanto disposto dall'articolo 37 dello stesso RDSSK, tipizza solo alcune delle penalità che possono essere applicate dai Commissari sportivi e, in particolare alla lettera h) dispone che "per qualunque pilota che abbia causato un incidente: 10 secondi – non è ammesso ricorso in appello.

3.-Il Collegio dalla lettura delle suddette norme regolamentari, osserva che le stesse risultano di contenuto esplicito e concordante e tutte portano a concludere che la decisione dei Commissari sportivi, oggetto del gravame all'esame, sia da considerare a tutti gli effetti inappellabile.

Come si è chiarito, infatti, l'articolo 216 bis del RSN 2020 si esprime sulla inappellabilità delle penalità in tempo espressamente definite nei RDS e così l'articolo 37 del Regolamento sportivo di settore Karting (RDSSK). Entrambe le disposizioni sono poi richiamate e sono rese applicabili al caso di specie dal Regolamento sportivo Trofeo di Marca "Rotax Max" Italia 2021, che all'articolo 9 rubricato "Verifiche e reclami" così recita "Vedi quanto disposto in materia dal RSN 2020 e dal Regolamento sportivo di settore Karting".



Automobile Club d'Italia

SPORT

Nulla d'interesse al fine di decidere aggiunge l'articolo 44 del RDSSK che, come si è detto, si limita a tipizzare alcune delle penalità che possono essere applicate dai Commissari sportivi in presenza di determinate violazioni commesse in sede di gara.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il reclamo e per l'effetto dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Il Presidente

Pres. Claudio Zucchelli

Il Relatore

Cons. Carlo Schilardi